



REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI PESCATURISMO NELLE ACQUE PRINCIPALI DELLA PROVINCIA DI NOVARA

(decreto ministeriale 13 aprile 1999, n° 293, art. 9 lett. e della L.R. 29 dicembre 2006, n. 37 e art. 23 del D.P.G.R. 21 aprile 2008, n. 6/R.)
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 20.04.2009

ART. 1 – DEFINIZIONE

Viene definita pesca-turismo l'attività intrapresa dal proprietario o dall'armatore, singolo o in cooperativa, di unità di navigazione adibita a pesca professionale nelle acque interne piemontesi, che imbarca sulla propria unità di navigazione persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico ricreative.

Art. 2 – ATTIVITA'

Figurano tra le iniziative di pesca-turismo :

- a) lo svolgimento di attività pratiche di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi per pesca dilettantistica autorizzati per tale scopo;
- b) lo svolgimento di attività turistico ricreative finalizzate alla divulgazione ed all'approfondimento della conoscenza diretta dell'ambiente lacuale, della flora e della fauna, anche mediante brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra.

ART. 3 – TITOLARI DELL'ATTIVITA' DI PESCATURISMO

Possono esercitare l'attività di pesca turismo i titolari di licenza di pesca di tipo professionale rilasciata dalla Provincia di Novara, che siano in regola con le tasse regionali e che siano proprietari od armatori di unità di navigazione adibite alla pesca professionale ed iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti tenuti dalla Provincia di Novara.

ART. 4 – AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'attività di pesca-turismo è rilasciata dalla Provincia di Novara a cui va presentata apposita istanza (allegato A al presente regolamento).

L'autorizzazione ha validità di anni uno dalla data di rilascio.

Deve essere richiesta un'autorizzazione per ogni imbarcazione adibita all'attività di pescaturismo.

Qualora vengano modificate le caratteristiche tecniche della unità di pesca occorre presentare nuova domanda di autorizzazione.

ART. 5 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PESCATURISMO

L'attività di pesca-turismo è svolta in ore diurne e, se esistono condizioni meteo favorevoli, notturne.

Il numero di passeggeri imbarcati per lo svolgimento dell'attività di pesca turismo non può superare, tenuto conto dei componenti l'equipaggio, il numero massimo di persone imbarcabili indicate sulla licenza di navigazione.

In caso di condizioni meteo sfavorevoli e nei mesi invernali l'attività è ammessa solo se le imbarcazioni sono dotate di strutture per il ricovero al coperto delle persone imbarcate.

E' fatto obbligo a ricondurre i passeggeri al porto di partenza.

I minori sotto i 14 anni possono essere imbarcati solo se accompagnati da persone maggiorenni.

Ove l'attività di pesca-turismo venga svolta in ore notturne, il numero minimo di componenti l'equipaggio è elevato a due unità.

L'attività di pescaturismo può avvenire mediante l'impiego di attrezzi di pesca dilettantistica per i quali, al momento dell'imbarco, non sussista divieto da parte delle competenti autorità in materia di pesca e nel rispetto delle disposizioni vigenti in merito alla misura, al periodo e al quantitativo di fauna ittica catturabile.

I passeggeri imbarcati per attività di pescaturismo devono essere in possesso di regolare licenza di pesca sportiva dilettantistica (tipo B e D per cittadini stranieri)

Gli attrezzi per la pesca sportiva, devono essere sistemati in modo da non intralciare attività di bordo durante navigazione.

Le imbarcazioni destinate all'esercizio dell'attività di pescaturismo devono essere provviste del materiale sanitario indicato nelle istruzioni annesse al decreto 25 maggio 1988, n. 279 del Ministero della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 25 maggio 1998. I mezzi di salvataggio da sistemare a bordo delle unità da pesca, autorizzate all'esercizio della pesca turismo, sono quelli indicati dagli articoli 12, 13, 14, e 15 del decreto ministeriale 22 giugno 1982; gli stessi dovranno essere sufficienti per tutte le persone a bordo; per l'imbarco di minori di anni 14, le unità devono essere dotate di mezzi di salvataggio individuali per bambini.

Le unità dovranno comunque essere in possesso del certificato di annotazioni di sicurezza in regolare corso di validità. Per le esigenze delle persone imbarcate, le unità autorizzate alla pescaturismo devono essere dotate di apparato radiotelefonico VHF, anche di tipo portatile. (DECRETO Min. Pol. agricole 13 aprile 1999, n. 293, art. 6).

ART. 6 – RESPONSABILITA'

L'attività di pesca-turismo si svolge sotto la diretta responsabilità del comandante dell'unità e deve avvenire con condizioni e previsioni meteo lacuali favorevoli.

Il titolare dell'autorizzazione risponde in solido per le eventuali violazioni alle norme in materia piscatoria commesse dai passeggeri imbarcati per attività di pescaturismo.

ART 7 – REGISTRO DEI PASSEGGERI

Esclusivamente nell'ambito della navigazione intrapresa per lo svolgimento dell'attività di pescaturismo, è fatto obbligo di tenere a bordo apposito registro dei passeggeri, rilasciato dalla provincia contestualmente all'autorizzazione ad esercitare l'attività, contenente i seguenti dati: giorno ed ora di imbarco e di sbarco, nominativo dei passeggeri e dei componenti l'equipaggio, sommaria descrizione delle condizioni meteo, incidenti avvenuti o reclami presentati durante l'attività.

Viene rilasciato un registro per ogni imbarcazione autorizzata

ART. 8 - CESSAZIONE DI ATTIVITA'

La cessata attività di pescaturismo deve essere comunicata in forma scritta alla Provincia, entro 30 giorni dalla cessazione, provvedendo, nel contempo, alla restituzione delle autorizzazioni rilasciate e dei registri dei passeggeri.

ART. 9 - SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

In presenza di inadempienza alle presenti disposizioni o alle norme nazionali e regionali in materia, il titolare sarà perseguito a norma delle vigenti leggi e l'autorizzazione rilasciata potrà essere sospesa o revocata.

ART. 10 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia ittica e di sicurezza e navigazione.